



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati*:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Acheropita MONDERA	Consigliere
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario - relatore

* riuniti mediante collegamento telematico

nella camera di consiglio del 22 novembre 2023

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti della Camera di Commercio dell'Umbria sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni (T.U.E.L.);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118; VISTA la nota (prot. 0040967/U) del 25 settembre 2023, pervenuta a mezzo pec in pari data e acquisita da questa Sezione al protocollo n. 0002243 del 25 settembre 2023 , con la quale il Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria ha trasmesso la delibera di Giunta camerale n. 74 dell'11/07/2023 (con allegati i relativi documenti istruttori), ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTE le seguenti deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo: n. 16/SSRCO/QMIG/2022, n. 18/SSRCO/PASP/2022, n. 19/SSRCO/QMIG/2022 e n. 25/SSRCO/QMIG/2023 relative a questioni di massima inerenti all'interpretazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del T.U.S.P.;

VISTA la deliberazione della Sezione del controllo sugli enti n. 91 del 7 settembre 2023 recante il parere ex art. 5 del T.U.S.P. reso a Unioncamere;

VISTA l'ordinanza con cui il Presidente ha convocato la Sezione per la seduta odierna; Udito il relatore, Referendario Dott. Antonino Geraci;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota prot. n. 40967 del 25 settembre 2023 assunta da questa Sezione al prot. n. 0002243 in pari data, la Camera di commercio dell'Umbria ha trasmesso la delibera della Giunta Camerale n. 74 dell'11 luglio 2023 avente ad oggetto la *“Operazione di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA. R.T. S.c.p.a.”* ai fini dell'acquisizione del parere circa la conformità dell'atto

deliberativo ai parametri di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2028, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118¹. Con il medesimo invio sono stati trasmessi, altresì: il parere del Collegio dei revisori dei conti, il progetto di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA. R.T. S.c.p.a., la Relazione dell'esperto ai sensi dell'art. 2501 *sexies* del c.c., la Relazione di stima giurata del patrimonio dell'Associazione Mirabilia Network al 31.05.2023, la Relazione del Comitato esecutivo di Mirabilia ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* del c.c., il bilancio dell'Associazione Mirabilia e il bilancio di IS.NA. R.T. S.c.p.a. al 31.05.2023, lo statuto di IS.NA. R.T. S.c.p.a. pre e post fusione e lo statuto di Mirabilia Network S.c.a.r.l.

La legge 29 dicembre 1993 n. 580 *"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"* modificata ed integrata dalla legge di riforma del sistema camerale (decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219), attribuisce alle Camere di commercio diverse funzioni, tra cui quella di *"valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti"* (ex art. 2 comma 2 lettera d-bis l. 580/1993). Le Camere di commercio, insieme alle Unioni regionali delle camere di commercio e all'Unione italiana delle

¹ L'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2028, n. 175, al comma 3 così recita: *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. "Continua il comma 4: "Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni."*

camere di commercio (Unioncamere), nonché i loro organismi strumentali costituiscono il “Sistema camerale italiano”².

La Camera di commercio dell’Umbria riferisce che, nella fattispecie in esame, sono coinvolte, da un lato, l’Associazione Mirabilia Network alla quale sono attualmente associati Unioncamere e 21 Camere di commercio italiane³ e, dall’altro, l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – società consortile per azioni *in house* (IS. NA. R.T. S.c.p.a.) di cui sono associate 26 Camere di commercio italiane ⁴e 5 Unioni regionali delle Camere di commercio. Nello specifico, Mirabilia Network è una associazione senza fine di lucro costituita nel 2017 e riconosciuta con iscrizione n. 1329 del 2019 al Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma. La finalità perseguita dall’Associazione è quella di *“mettere in collegamento, promuovere e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza socio-culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO – Patrimonio dell’umanità.”* In particolare, *“gli obiettivi del Network Mirabilia sono contraddistinti dalla necessità di mettere in rete e valorizzare i territori sede dei siti UNESCO “meno noti”, attraverso un’offerta culturale integrata; dall’esigenza di promuovere l’uso delle nuove tecnologie per valorizzare le tradizioni ed il territorio dei siti associati; dalla concreta possibilità di arricchire il ventaglio delle esperienze culturali integrando tradizione e innovazione.”* Riguardo IS.NA. R.T. S.c.p.a., il soggetto deliberante riferisce che la società, operante da oltre 30 anni, è stata costituita il 16 dicembre 1992 ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., a capitale interamente pubblico, e fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993. Tale istituto è strettamente necessario per *“il perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge ed in particolare dell'art. 4 c. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d-bis) della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., affiancando Unioncamere, le Camere di Commercio e le loro Unioni Regionali nello*

² Vedi art.1 comma 2 della l. n. 580/1993 e ss.mm. ii *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*.

³ La Camera di commercio dell’Umbria ha aderito all’Associazione Mirabilia Network nel 2017 (Cfr. Parere Collegio dei revisori dei conti allegato alla nota prot. n. 40967 del 25.09.23 e acquisita al protocollo di questa Sezione n. 0002243 in pari data).

⁴ La Camera di commercio dell’Umbria possiede una quota di partecipazione in IS.NA. R.T. S.c.p.a. pari a nominali euro 756,00 (0,26% del capitale sociale pari a euro 292.184,00). Vedi anche visura camerale IS.NA. R.T. S.c.p.a. estratta in data 3 ottobre 2023.

sviluppo di progetti finalizzati a ridurre le disomogeneità dell'offerta turistica italiana, favorendo l'integrazione dei singoli prodotti e percorsi turistici, realizzando piani di intervento e progetti di valorizzazione dei territori, delle destinazioni turistiche e delle filiere interessate."

La deliberazione della Giunta camerale n. 74 rappresenta che l'operazione proposta di fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. S.c.p.a. perseguirebbe *"un evidente obiettivo di razionalizzazione (una sola struttura invece delle due attuali)"* ossia quello di *"unificare all'interno di un unico "contenitore" le attività di promozione del turismo con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali"*, condividendo *"asset, esperienze, competenze e risorse"* e, ancora, *"creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori ed ottenendo un immediato risparmio economico grazie al naturale scioglimento dell'associazione per effetto della sua fusione per incorporazione in IS.NA.R.T."*

Il soggetto deliberante prosegue nell'esposizione della prospettata operazione di fusione per incorporazione evidenziando, tuttavia, che la *"fusione eterogenea diretta tra un'Associazione ed una Società di capitali"*, quale *"Associazione Mirabilia Network in IS.NA. R.T. S.c.p.a."*, *"non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due Enti"*, pertanto, ai fini della predetta operazione *"occorre preliminarmente procedere - in via prodromica - alla trasformazione eterogenea dell'Associazione "Mirabilia Network" in un "veicolo ponte", ovvero una Società consortile a responsabilità limitata, sempre denominata Mirabilia Network"*.

Il deliberato prevede, inoltre, che *"dal punto di vista tecnico il percorso - progettato e svolto sotto il coordinamento di Unioncamere ed in collaborazione con il notaio incaricato di seguire l'intera operazione per entrambe le strutture - è così articolato:*

- lato Mirabilia Network: è stato redatto un unico fascicolo contenente sia il progetto di trasformazione che il progetto di fusione per incorporazione." [...] "I due progetti, approvati dal Comitato esecutivo dell'Associazione in data 26 giugno 2023, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli associati e successivamente depositati al Registro delle Imprese e comunicati al Registro delle Persone Giuridiche per gli adempimenti successivi e conseguenti." [...] "Per i soci di Mirabilia l'operazione potrà essere effettuata subordinatamente al rispetto dell'art. 5 del Decreto

legislativo 19 agosto 2016 n. 175”, così come novellato dalla l. n. 118/2022, “perché la suddetta operazione di trasformazione e successiva fusione comporta l’acquisizione di una partecipazione, in *Mirabilia Network S.c.r.l.* prima (ancorché in via meramente transitoria) e immediatamente dopo in *IS.NA. R.T. S.c.p.a.*” [...] “All’esito positivo della trasformazione le quote sociali della Società consortile “ponte” a responsabilità limitata saranno suddivise in parti uguali⁵ per ciascun socio in misura pari ad euro 454,55. L’ammontare complessivo del capitale - fissato in euro 10.000 - è stato giudicato coerente con il valore del patrimonio netto della trasformanda determinato nella misura di euro 60.000, così come formalizzato nella relazione giurata di stima⁶ [...] redatta ai sensi dell’art. 2343 dal perito incaricato di comune accordo tra le parti. [...] L’assegnazione della quota non comporta alcun esborso economico - finanziario per i soci di *Mirabilia Network*”.

- lato *IS.N.A. R.T.*: l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione è avvenuta nel Consiglio di amministrazione del 3 luglio 2023. Per quanto riguarda i soci *IS.N.A. R.T. S.c.p.a.* che non siano contestualmente associati di *Mirabilia*, la delibera in esame evidenzia che, “grazie all’utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, [l’operazione] è sostanzialmente neutra e non comporta alcuna sottoscrizione di capitale sociale o aumento della partecipazione.”

La delibera citata, evidenzia che, “sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche delle società partecipanti alla fusione riferite alla data del 31 maggio 2023, ex articolo 2501-quater, comma 1, del codice civile, è stato determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 1.022 azioni pari a 1 euro di *IS.NA. R.T.* per ogni quota di *Mirabilia* (1.022 euro di capitale sociale della incorporante *IS.NA. R.T. S.c.p.a.* equivalgono a 454,54 euro di capitale sociale della incorporanda *Mirabilia Network S.c.r.l.*).”⁷ E ancora, “Trattandosi di fusione per

⁵ Siffatta suddivisione viene motivata in delibera specificando che “le ragioni che giustificano tale assegnazione paritaria delle quote risiedono nel principio di democraticità, secondo il quale tutti gli associati di un’associazione sono titolari di un’identica posizione giuridica. È stata quindi attribuita una pari quota sociale ad ogni associato di “*Mirabilia Network*” nella misura di 1/22 (un ventiduesimo) del capitale sociale”.

⁶ Cfr. “*Mirabilia Network – Relazione di stima del patrimonio di Mirabilia al 31 maggio 2023*” asseverata dal Notaio Francesco Balletta in Roma in data 26 giugno 2023 allegata alla nota prot. n. 40976 del 25 settembre 2023 assunta da questa Sezione con prot. n. 0002243 in pari data.

⁷ Tale rapporto di cambio è stato ritenuto congruo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501 *sexies* del c.c. dall’esperto che ha formalizzato, in data 3 luglio 2023, ad entrambe le strutture la relazione di congruità obbligatoriamente richiesta. Anche tale Relazione, così come il bilancio dell’associazione *Mirabilia* e di *IS. NA. R.T. S.c.p.a.* al 31 maggio 2023, sono stati allegati alla nota prot. n. 40976 del 25 settembre 2023 assunta da questa Sezione con prot. n. 0002243 in pari data.

incorporazione, le quote della società incorporata [Mirabilia Network S.c.a.r.l.] saranno annullate e si procederà all'assegnazione ai soci dell'incorporanda di azioni dell'incorporante [IS.NA. R.T.], attingendo a quelle attualmente detenute [dalla stessa] quali azioni proprie, in misura pari al rapporto di cambio di cui sopra. Anche in questo caso l'assegnazione delle azioni agli ex soci di Mirabilia Network avverrà senza alcun esborso economico-finanziario." L'ente deliberante, inoltre, riferisce che la prospettata operazione di fusione è realizzata con "criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff (servizi amministrativi, funzione acquisti e procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell'organo di controllo, costi di governance, legale ...), quantificati sulla base del budget 2023 approvato dall'assemblea dell'associazione in almeno 50 mila euro. È utile segnalare che l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA. R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia: sarà quindi possibile efficientare la struttura di IS.NA. R.T. utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità".

Il deliberato segnala, altresì, che - ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs n. 175/2016 - *"l'operazione di fusione per incorporazione dell'Associazione Mirabilia Network in IS.NA. R.T. S.c.p.a. risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario".*

Si conclude, precisando che, *"l'operazione a norma dell'articolo 14 della legge n. 580/1993 è di competenza della Giunta, che dovrà anche acquisire il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti come previsto dall'art. 30 del D.P.R. 02.11.2005 n. 254"*. Il richiamato parere del Collegio dei revisori dei conti è stato rilasciato in data 21 settembre 2023 con esito positivo ed è stato anch'esso allegato alla nota più volte citata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il comma 3 dell'art. 5, d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), come modificato dall'art. 11 della legge n. 118/2022, prevede che le Amministrazioni pubbliche trasmettano alla Corte

dei conti, oltreché all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta. Secondo la previsione normativa, la Corte dei conti *“delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”*.

2. Il successivo comma 4 dell’art. 5 del sopra richiamato decreto legislativo dispone che *“Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. [...] In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”*. Su quest’ultimo punto si sono espresse le Sezioni riunite in sede di controllo le quali, con la deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno statuito che, *“la pronuncia esitante nel parere previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Nella fattispecie all’esame di questa Sezione, trattandosi di un atto deliberativo della Giunta camerale avente ad oggetto l’approvazione dell’operazione di trasformazione e fusione per incorporazione dell’Associazione Mirabilia Network in IS.NA.R.T. S.c.p.a. e, considerato che le Camere di commercio rientrano nella nozione di *“altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella*

regione"⁸, la competenza a conoscere dell'atto sottoposto ad esame è radicata in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Cfr. Deliberazione n.18/SSRRCO/PASP/2022).

Nel caso di specie, ad avviso di questa Sezione, non sussistono i presupposti per l'applicazione del principio di diritto statuito nella pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Gli elementi di specificità su cui lo stesso principio si fonda sono infatti individuabili: *a)* nella sussistenza di un partenariato esteso, *b)* attuato secondo linee ministeriali ad hoc, *c)* volto a dare esecuzione ad una iniziativa rientrante nel PNRR, *d)* realizzato attraverso un'unica operazione che preveda la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata fortemente collegata con la struttura centrale ministeriale, *e)* con la presenza di soci pubblici insistenti su buona parte del territorio nazionale e ricadenti nella competenza territoriale di diverse sezioni di controllo. Tali elementi caratteristici non emergono, invero, nella fattispecie in esame ad eccezione della sola circostanza fattuale che all'interno della compagine societaria figurano enti ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo. Trattasi, pertanto, di un unico elemento che, come tale, non può giustificare, in assenza di ulteriori elementi, una deroga al criterio di riparto fissato dall'art. 5, comma 4 del T.U.S.P.

3. Con riferimento alla tipologia di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del T.U.S.P., il comma 1 del citato articolo delimita espressamente l'ambito oggettivo di applicazione della norma circoscrivendolo all'atto deliberativo di *"costituzione di una società a partecipazione*

⁸ In base all'art.1 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e ss.mm.ii. le CCIAA hanno natura di *"enti pubblici, dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"*. Ne emerge *"la natura 'anfibia' delle Camere di commercio, le quali sono, per un verso, «organi di rappresentanza delle categorie mercantili» e, per un altro verso, «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche»: da tale vocazione pubblicistica discende la qualifica di «enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica"* (Cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 225 del 2019 e n. 261 del 2017).

pubblica” (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) o di *“acquisto di partecipazioni, anche indirette,”* da parte di Amministrazioni pubbliche in società già costituite⁹.

Nel caso di specie, l’atto trasmesso dall’Amministrazione a questa Sezione è la deliberazione della Giunta Camerale n. 74 dell’11 luglio 2023 avente ad oggetto *“Operazione di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA. R.T. S.c.p.a.”*. L’atto sopra richiamato ha deliberato, nello specifico, un’operazione di trasformazione eterogenea e successiva fusione per incorporazione dell’Associazione Mirabilia Network in IS.NA. R.T. S.c.p.a. In particolare, l’ente deliberante rappresenta che *“Ai fini della fusione per incorporazione di Mirabilia in IS.NA. R.T. occorre preliminarmente procedere - in via prodromica - alla trasformazione eterogenea dell’Associazione “Mirabilia Network” in un “veicolo ponte”, ovvero una Società consortile a responsabilità limitata, sempre denominata Mirabilia Network. Detta trasformazione si rende obbligatoria per adempiere ai necessari obblighi civilistici, in quanto la fusione eterogenea diretta tra un’Associazione ed una Società di capitali, quale “in IS.NA. R.T. S.c.p.a.”, non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due Enti. Il processo di trasformazione “ponte” rappresenta quindi un percorso meramente tecnico - al fine di garantire la rituale esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge per le operazioni di fusione - realizzato al solo ed unico scopo di consentire a Mirabilia la sua immediata incorporazione in IS.NA. R.T.”*.

Sui limiti dell’assoggettabilità dei provvedimenti che deliberano operazioni straordinarie tra società si sono pronunciate le Sezioni Riunite di questa Corte con la delibera n. 19/SSRRCO/QMGI/2022 del 23 novembre 2022 affermando che *“l’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. [...] L’assunzione della*

⁹ La definizione di partecipazione è contenuta nell’art. 2, lettera f) del T.U.S.P. secondo cui trattasi di *“titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione." E ancora, "Tratto comune alle sopra accennate operazioni [operazioni societarie straordinarie] è la circostanza di essere deliberate dall'ente pubblico successivamente all'assunzione della posizione di socio (e nell'esercizio dei poteri ad essa conseguenti)." Le Sezioni riunite hanno concluso affermando che "l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio".

L'applicazione dei predetti principi di diritto al caso posto all'esame di questa Corte impone di soffermarsi preliminarmente sulla natura complessa dell'operazione prospettata dalla Camera di commercio dell'Umbria, la cui fase prodromica è rappresentata non da una trasformazione fra tipi societari, bensì da una trasformazione eterogenea ex art. 2500 *octies* c.c. di una associazione pubblica in una S.c.a.r.l., finalizzata a consentirne la successiva fusione in una S.c.p.a.

Nel caso di specie, la deliberata operazione di trasformazione eterogenea determina, di fatto, la nascita di un organismo societario prima inesistente e perciò si realizza, effettivamente, l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella neocostituita S.c.a.r.l. e la conseguente qualifica di socio da parte di un ente che prima, in quanto associato detentore di quota associativa in Mirabilia, non lo era. Trattasi, dunque, di una ipotesi che ricade nell'ambito applicativo dell'art. 5, comma 3 del T.U.S.P. con conseguente l'obbligo di questa Sezione di pronunciarsi nel merito. La successiva fase della fusione, invece, ne sarebbe esclusa in quanto tale operazione non è assimilabile all'acquisto di una nuova partecipazione da parte dell'ente deliberante bensì all'incremento di quella già posseduta. Dalla documentazione trasmessa emerge infatti che la Camera di commercio dell'Umbria è già socia di IS.NA. R.T. S.c.p.a. con una partecipazione pari a nominali euro 756,00 che, in seguito alla prospettata operazione di fusione, secondo il rapporto di cambio

dichiarato congruo dall'esperto incaricato, verrebbe incrementata di euro 1.022 per attestarsi ad un valore complessivo pari a euro 1.778 del capitale sociale della società incorporante (0,61% del capitale sociale pari a euro 292.184,00). Il progetto di fusione, inoltre, evidenzia che, trattandosi di fusione per incorporazione, le quote della società incorporata (Mirabilia Network S.c.a.r.l.) saranno annullate e si procederà all'assegnazione ai soci dell'incorporante (IS.NA. R.T. S.c.p.a.), attingendo a quelle attualmente detenute da quest'ultima quali azioni proprie, pertanto, il capitale sociale della incorporante non subirà variazioni.

4. La valutazione in termini atomistici o unitari dell'operazione prospettata

La prospettata natura unitaria dell'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione impone di interrogarsi circa la necessità di una pronuncia nel merito da parte di questa Sezione. Laddove si dovesse considerare soltanto l'effetto finale della complessiva operazione posta in essere dalla Camera di commercio dell'Umbria, in applicazione dei principi espressi dagli organi di nomofilachia di questa Corte, dovrebbe concludersi per estraneità della fattispecie prospettata rispetto al perimetro applicativo dell'art. 5 TUSP.

Invero, all'esito della complessiva operazione, la Camera di Commercio dell'Umbria non sarebbe socia di alcun nuovo ente societario vedendo meramente incrementata l'entità della propria partecipazione in IS.NA. R.T. S.c.p.a.

Questa Sezione, tuttavia, non ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per considerare un'unica operazione inscindibile, dal punto di vista giuridico, quanto prospettato dalla Camera di commercio. La correlazione tra la trasformazione e la successiva fusione per incorporazione è infatti prospettata in termini meramente teleologici e programmatici non assumendo carattere vincolante. In particolare, non può dirsi esclusa la circostanza che, completata la prima fase di trasformazione, la successiva fusione per incorporazione non venga effettivamente attuata e ciò anche in virtù di circostanze che esulano dalla volontà dell'ente richiedente il presente parere. In particolare, dal punto di vista strettamente societario la fusione potrà essere approvata soltanto una volta che la società

consortile sia venuta ad esistenza. L'iter necessiterà sia di adempimenti da parte dell'organo amministrativo della società (allo stato non esistente) sia delle decisioni dei soci della costituenda società. Appare infatti improprio che nella "Relazione dell'esperto ai sensi dell'art. 2501 - sexies del codice civile" si affermi di aver *"ricevuto l'incarico di redigere, quale esperto comune per le società ISNART S.c.p.a. (di seguito "ISNART" o la "Incorporante") e Mirabilia Network S.c.a.r.l. (di seguito "Mirabilia" o la "Incorporanda" e, insieme a ISNART, le "Società"), ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile, la relazione"*. È evidente che alcun incarico può essere stato conferito dalla società in quanto allo stato l'unico soggetto esistente è l'associazione Mirabilia Network. Parimenti, laddove la relazione afferma che il Progetto di fusione è stato approvato dall'organo amministrativo di Mirabilia (ossia per come definita nella relazione la società consortile) debba invece intendersi l'approvazione da parte del corrispondente organo dell'associazione, così come in effetti risulta dalla documentazione trasmessa.

Parimenti, anche nell'impianto motivazionale della delibera trasmessa dall'ente a questa Corte non si rinviene una specifica attenzione a tutti i passaggi tecnici che dovranno essere posti in essere in data successiva alla iscrizione al registro delle imprese della società consortile. In particolare, non viene evidenziata la circostanza che la Camera di commercio dell'Umbria nella società consortile derivante dalla trasformazione deterrà appena il 4,545% del capitale sociale. Non trattandosi di società controllata ed apparendo le partecipazioni egualmente distribuite tra i soci, la delibera avrebbe dovuto motivare specificatamente in merito. Non viene invece esplicitato in che modo l'ente abbia inteso cautelarsi dal rischio che la società consortile, una volta costituita, non ponga in essere gli atti necessari a dar corso alla fusione nei termini prospettati nella documentazione trasmessa a questa Corte. Infine, nella delibera non vengono prospettati in modo analitico i tempi per il completamento dell'operazione. La citata relazione ex art. 2501-sexies, ad esempio, è riferita alla situazione patrimoniale al 31 maggio 2023, laddove i tempi per la fusione dovessero dilatarsi, la stessa dovrebbe essere aggiornata per dar conto dei mutamenti intervenuti. Ogni adempimento, in assenza

di una posizione di controllo della società consortile, necessitando dell'assenso e della cooperazione di molteplici soggetti potrebbe comportare la paralisi dell'operazione in assenza di specifici strumenti approntati per escludere tale evenienza. Di ciò, tuttavia, non vi è traccia né nella delibera né nella documentazione trasmessa a corredo della stessa.

In assenza di tali elementi, la natura funzionalmente collegata delle operazioni prospettate assume quindi rilevanza nella valutazione assegnata a questa Sezione dall'art. 5 TUSP ma non consente di ritenere l'operazione estranea all'ambito applicativo della norma.

5. Nel merito, questa Sezione è pertanto chiamata a verificare in ordine alla conformità dell'atto trasmesso dall'Amministrazione a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del d.lgs.175/2016 (T.U.S.P.), nello specifico verificare che il provvedimento ricevuto contenga un'analitica motivazione in ordine a (i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); (ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; (iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e (iv) compatibilità con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

5.1. Onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Le funzioni intestate al sistema camerale italiano, di cui la Camera di commercio dell'Umbria fa parte¹⁰, sono disciplinate dalla legge n. 580 del 29 dicembre 1993 *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* come modificato e integrato dal d.lgs. n. 219 del 25 novembre 2016.

¹⁰ L'art.1, comma 2, della legge n. 580/1993 *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* dispone che: *“Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano [...]”*.

Nello specifico, l'art. 2, comma 2, lettera *d-bis*) della citata legge stabilisce che le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono le funzioni di *"valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti [...]"*. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera d) del T.U.S.P., richiamato dal comma 1 dell'art. 5 del citato Testo unico, le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per *"l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento."*

Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, nel 2017, è stata costituita l'Associazione Mirabilia Network con la finalità di mettere in collegamento, promuovere e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storico-culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO - Patrimonio dell'umanità. A sua volta IS.NA. R.T. S.c.p.a., costituita nel 1992 *in house*, e facente parte del sistema camerale italiano, ha per oggetto la valorizzazione del patrimonio culturale nonché la promozione e lo sviluppo del turismo in collaborazione con gli enti e organismi competenti. Da quanto sin qui riportato, risulta la compatibilità dell'attività svolta sia da Mirabilia Network sia da IS.NA. R.T. con le funzioni in capo al sistema camerale, e quindi all'ente deliberante, in materia di turismo e valorizzazione del patrimonio culturale.

5.2. Onere di motivazione analitica in ordine alle ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

L'atto deliberativo inviato a questa Sezione evidenzia come l'operazione proposta di fusione per incorporazione, più volte descritta, persegua un *"un evidente obiettivo di razionalizzazione (una sola struttura invece delle 2 attuali) e si*

pone anche l'obiettivo strategico di unificare all'interno di un unico contenitore le attività di promozione del turismo con quelle di valorizzazione dei siti UNESCO e dei patrimoni culturali; l'esigenza - che trova una sua naturale coerenza e compiutezza - è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico "contenitore", mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse; un percorso quindi che consenta di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori ed ottenendo un immediato risparmio economico grazie al naturale scioglimento dell'associazione per effetto della sua fusione per incorporazione in IS.NA. R.T." Sul piano della convenienza economica e sostenibilità finanziaria, la scelta dell'ente richiedente di procedere alla trasformazione (e quindi all'acquisto di partecipazione nella nuova società consortile a responsabilità limitata) strumentale alla successiva fusione per incorporazione, non appare suffragata da un piano finanziario che riepiloghi la situazione operativa ed economica dei due soggetti intervenuti (Mirabilia Network e IS.NA.R.T.) degli ultimi esercizi nonché la sua evoluzione nel tempo (business plan) a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società incorporante. La delibera della Giunta camerale più volte citata, infatti, riferisce - per quanto concerne la convenienza economica e finanziaria - semplicemente che "l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario sia per gli associati di Mirabilia che per i soci di IS.NA. R.T. La fusione, infatti, sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da IS.NA. R.T., azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato. Per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia si segnala che il programma operativo potrà anch'esso proseguire - come detto in continuità - senza costi emergenti per le Camere di Commercio partecipanti."

Come già evidenziato, questa Sezione, inoltre, rileva l'assenza di un idoneo percorso motivazionale volto ad evidenziare in che modo si è inteso prevenire la circostanza che una volta costituita la società consortile non si

addivenga alla successiva operazione di fusione, attesa la partecipazione minoritaria che l'ente assumerebbe nella società emergente dalla trasformazione.

Particolarmente significativa è l'assenza di un'analisi puntuale dei costi relativi al funzionamento della società consortile fino alla intervenuta fusione che dimostrino la capacità di tale ente "transitorio" di far fronte alle proprie necessità senza ricorrere ad apporti dei soci.

Nel caso di specie, tale onere motivazionale appare quantomai necessario se solo si considera che dalla delibera della Sezione del controllo sugli enti n. 91/2023 si evince che il bilancio 2022 dell'associazione Mirabilia Network si è chiuso con un disavanzo di euro 170.974.

Inoltre, la minuta dello statuto della costituenda società consortile appare contraddire il carattere meramente transitorio dell'operazione laddove si conviene che la Società Mirabilia Network S.c.r.a.l. avrà durata sino al 31 dicembre 2070 prorogabile con deliberazione assembleare. L'ente non fornisce alcuna motivazione in merito alla previsione di un termine temporale così ampio. Tale elemento, anche nell'ipotesi in cui fosse considerato frutto di una mancata ponderazione da parte dell'ente, non appare trascurabile stante la natura minoritaria della partecipazione detenuta dall'ente. Un termine di durata calibrato alla specifica tempistica dell'operazione di fusione che si afferma di voler porre in essere, avrebbe consentito in caso di mancato perfezionamento della stessa, anche in virtù di fattori esogeni rispetto alla volontà dei soggetti coinvolti, alla Camera di Commercio dell'Umbria di sciogliersi dal vincolo sociale. Ai sensi dell'art. 2484 cod. civ. le società a responsabilità limitata si sciolgono per il decorso del termine.

Per concludere, questa Sezione evidenzia che, oltre alla mancanza di un *business plan* a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società consortile, dalla documentazione trasmessa non si evince che l'ente deliberante abbia adeguatamente stimato le tempistiche per

concludere l'operazione nel suo complesso attraverso il perfezionamento dell'operazione di fusione.

Parimenti, dalla motivazione non si evince che l'ente abbia adeguatamente considerato e quantificato i costi di funzionamento che la società consortile dovrà sostenere fino alla successiva fusione.

Poiché l'analisi della Corte ha ad oggetto proprio l'operazione di acquisizione della partecipazione nella società consortile (sia pure potendo valorizzare l'aspetto transitorio della stessa) appare significativo che nessun dato venga fornito in merito agli oneri di funzionamento ed alla redditività della partecipazione assunta.

Singolare è che non risulti neppure individuato l'importo dei compensi degli organi sociali individuati nello Statuto (Organo amministrativo, Organo di controllo, Comitato per il controllo analogo e Direttore generale) e stimato per quanto tempo si presume sia necessario erogare tali compensi, stante la dichiarata natura transitoria della società consortile. Tali carenze motivazionali non consentono di ritenere che l'affermazione *“Per quanto concerne la convenienza economica e finanziaria l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario sia per gli associati di Mirabilia che per i soci di IS.NA. R.T. La fusione, infatti, sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da IS.NA. R.T., azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato. Per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia si segnala che il programma operativo potrà anch'esso proseguire - come detto in continuità - senza costi emergenti per le Camere di Commercio partecipanti”* sia effettivamente supportata da adeguate analisi economico finanziarie. Non risulta, pertanto, che la delibera adottata dalla Camera di commercio dell'Umbria abbia correttamente fatto applicazione dei principi desumibili dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG. In particolare, l'organo nomofilattico ha affermato che la valutazione della completezza ascritta a questa Corte implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'ente contenga tutti gli elementi informativi per la

comprensione del progetto deliberato. Nel caso di specie, al contrario, appaiono molteplici carenze motivazionali ed istruttorie con riferimento alla valutazione delle singole scansioni temporali ed in merito alla valutazione dei singoli atti da adottare sino al perfezionamento della fusione con particolare riferimento al necessario coordinamento con gli ulteriori soggetti coinvolti. Poiché la convenienza dell'operazione è motivata dall'ente proprio in virtù del perfezionamento della fusione, tali elementi ridondano sulle valutazioni inerenti all'asserita preliminare trasformazione eterogenea in società consortile dell'associazione.

5.3. Onere di motivazione analitica in ordine alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

In tema, le Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 rappresentano che *“la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.”*

La delibera n. 74 in esame individua, sotto il profilo dell'efficacia, quale obiettivo dell'operazione di fusione prospettata *“un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura: un unico “contenitore” invece di due, scioglimento di Mirabilia e confluenza delle sue attività all'interno di una società già esistente, ottimizzazione dei prodotti e dei servizi a favore*

dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze". E ancora, nel progetto di fusione per incorporazione allegato alla delibera vengono elencati i benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali "• riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni; • semplificazione della struttura delle partecipate di Unioncamere; • realizzazione di un coerente coordinamento tra le finalità progettuali, da una parte, e i finanziamenti corrisposti dai diversi enti interessati dall'altra, con contestuale rafforzamento patrimoniale e di visibilità dell'incorporante."

Per quanto concerne, invece, l'ottica di efficienza e economicità l'ente deliberante riferisce circa la compatibilità con la scelta *"grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff (servizi amministrativi, funzione acquisti e procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell'organo di controllo, costi di governance, legale ...), quantificati sulla base del budget 2023 approvato dall'assemblea dell'associazione in almeno 50 mila euro."*

Considerato quanto sin qui riportato, questa Sezione ritiene che l'atto deliberativo evidenzi le ragioni e le finalità che giustificano la scelta ma non dia un'adeguata motivazione in merito alla misura del risparmio in termini di costi amministrativi, gestionali e organizzativi limitandosi a segnalare che *"l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA. R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia [quantificati approssimativamente] in almeno 50 mila euro."* Anche in tal caso l'analisi avrebbe necessitato una adeguata prospettazione dei costi di funzionamento della società consortile correlati ad una stima dei tempi di perfezionamento della successiva fusione.

5.4. Onere di motivazione analitica in ordine compatibilità con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il comma 2 dell'art. 5 del T.U.S.P. dispone che l'atto deliberativo di cui al comma 1 deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Nella delibera oggetto di esame è indicato che *“l'operazione di fusione per incorporazione [...] risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario”*. Al riguardo questa Sezione rileva che, la verifica sulla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del T.U.S.P. a cui è tenuta la Corte dei conti, deve limitarsi a verificare che, a norma di legge, la deliberazione trasmessa dia atto della compatibilità dell'intervento finanziario con la normativa eurounionale in tema di aiuti di Stato senza richiedere una analitica motivazione né altri specifici adempimenti. Inoltre, nel progetto di trasformazione allegato alla delibera viene dato atto che *“non esistono condizioni ostative alla trasformazione dell'Associazione in Società consortile a responsabilità limitata, anche tenendo conto dell'art. 2500 – octies comma 3, non avendo la suddetta Associazione, ricevuto mai contributi pubblici, liberalità od oblazioni del pubblico”*. Sul punto, pertanto, questa Sezione non rileva profili di criticità fermo restando che anche in tal caso l'ente avrebbe dovuto motivare in modo maggiormente analitico le ragioni della affermata compatibilità con i trattati europei.

5.5. Conformità dell'atto alle prescrizioni di cui all'art. 8 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.).

La delibera in esame è stata adottata dalla Giunta camerale a norma dell'art. 14 comma 5, lettera b) della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. secondo cui la Giunta *“delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi*

*speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie”.*¹¹

Ai sensi dell’art. 8 del T.U.S.P. l’acquisto di partecipazioni in società già costituite è deliberato secondo le modalità di cui all’articolo 7 comma 1 e nella fattispecie in esame rientra nella lettera d) ossia la deliberazione è adottata con *“delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.”*

Poiché dallo Statuto risultano come organi della Camera di commercio, il Consiglio (organo generale di indirizzo politico e strategico), la Giunta (organo collegiale esecutivo), il Presidente (che guida la politica generale della Camera di Commercio e ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della stessa) e il Collegio dei revisori dei conti (che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della camera di commercio) e, considerata l’espressa attribuzione statutaria (art. 13, lettera f, dello Statuto), questa Sezione ritiene idonea la qualificazione della Giunta camerale quale organo competente all'adozione della delibera in esame.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, esprime, per le ragioni indicate in parte motiva, parere negativo in ordine all’operazione di trasformazione eterogenea dell’Associazione Mirabilia Network in una Società consortile a responsabilità limitata parimenti denominata Mirabilia Network.

DISPONE

che a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, copia della presente deliberazione sia comunicata alla Camera di commercio dell’Umbria ai sensi dell’art.

¹¹ Il comma 4 dell’art. 2 della legge n. 580/1993 dispone che *“Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.”*

5 comma 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2023.

Il Magistrato Relatore

Antonino Geraci

Il Presidente

Antonello Colosimo

Depositata il 22 novembre 2023

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani